

DELIBERAZIONE 27 NOVEMBRE 2018
612/2018/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREZZO DI SBILANCIAMENTO, DI CUI AL COMMA 5.4, DEL
TESTO INTEGRATO DEL BILANCIAMENTO (TIB)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1043^a riunione del 27 novembre 2018

VISTI:

- la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE;
- il regolamento CE 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- il regolamento UE 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010 (di seguito: Regolamento 994/2010);
- il regolamento UE 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2015 (di seguito: Regolamento 2017/1938);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/2011);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 aprile 2013 (di seguito: decreto del 19 aprile 2013);
- il decreto Ministro dello Sviluppo Economico del 13 settembre 2013 (di seguito: decreto del 13 settembre 2013);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 ottobre 2017 (di seguito: decreto del 18 ottobre 2017);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 dicembre 2017;

- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 312/2016/R/gas) e il relativo Allegato A, recante il “Testo integrato per il bilanciamento”, come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2018, 594/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 594/2018/R/gas);
- il Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale (di seguito: Piano di Emergenza), da ultimo aggiornato con il decreto 18 ottobre 2017.

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto del 19 aprile 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha adottato il Piano di Emergenza in conformità con le previsioni del Regolamento 994/2010 in materia di misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale;
- con successivo decreto del 13 settembre 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico è intervenuto con una prima modifica del decreto del 19 aprile 2013, introducendo la possibilità di ricorrere all’apporto delle infrastrutture di rigassificazione del GNL per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale. In particolare, tra le misure non di mercato attivabili in caso di emergenza, mediante l’utilizzo di stoccaggi del GNL con funzione di “*peak shaving*”, ossia come sostegno alla capacità di punta massima giornaliera richiesta dal sistema nazionale del gas in condizioni di freddo eccezionali;
- con il decreto del 18 ottobre 2017, il Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato l’aggiornamento del Piano di Emergenza in linea con il Regolamento 2017/1938, che al momento di adozione del decreto era in fase di pubblicazione avvenuta il 25 ottobre 2018;
- le disposizioni operative contenute nel Piano di Emergenza per fronteggiare i diversi livelli di crisi prevedono che:
 - a) nel corso del livello di allarme ed emergenza, o qualora l’impresa maggiore di trasporto preveda il verificarsi delle circostanze per il loro raggiungimento nel giorno gas, l’impresa maggiore di stoccaggio possa erogare, su richiesta dell’impresa maggiore di trasporto, un volume di gas superiore alla capacità di erogazione giornaliera conferita agli utenti;
 - b) nel corso del livello di emergenza, laddove tutte le misure di mercato siano state attuate ma la fornitura di gas sia ancora insufficiente a soddisfare la domanda rimanente di gas, possano essere attivate misure non di mercato; tra le predette misure rientrano l’utilizzo degli stoccaggi di GNL con funzioni di *Peak Shaving* e le misure di riduzione dei consumi per i clienti industriali e/o degli impianti per la produzione di energia elettrica;
- il medesimo Piano di emergenza prevede che le modalità di gestione delle capacità di stoccaggio nei casi di cui alla precedente lettera a) siano definite in una modifica del codice di stoccaggio;

- con la deliberazione 312/2016/R/gas, l’Autorità ha approvato l’Allegato A contenente il Testo Integrato del Bilanciamento Gas (di seguito: TIB) che attua il Regolamento 312/2014 in materia di bilanciamento del sistema del gas naturale;
- l’articolo 5, del TIB, definisce le modalità con cui è determinato il prezzo di sbilanciamento, e in particolare il comma 4, stabilisce che, nel caso in cui in un giorno gas, ai fini del mantenimento dell’equilibrio della rete di trasporto, siano risultate necessarie le misure non di mercato contenute nel Piano di Emergenza di cui all’allegato 2 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 aprile 2013, in luogo del prezzo marginale di acquisto di cui all’articolo 22, comma 1, del Regolamento si applica un prezzo pari a 82,8 €/MWh;
- con la deliberazione 594/2018/R/gas, l’Autorità ha approvato le modifiche del Codice di stoccaggio della società Stogit, che disciplinano, tra l’altro, le modalità di gestione delle misure richiamate alla precedente lettera a), le quali prevedono che:
 - le capacità di erogazione aggiuntive da stoccaggio sono rese disponibili agli utenti tramite procedure e modalità previste dal codice di stoccaggio per le capacità in anticipo;
 - qualora via sia una differenza tra la capacità di erogazione aggiuntiva resa disponibile su richiesta dell’impresa maggiore di trasporto e la capacità oggetto di offerte degli utenti di riduzione della prestazione di erogazione in un periodo successivo, la stessa sia resa disponibile da Stogit nel medesimo processo di conferimento ad un corrispettivo definito dall’Autorità (di seguito: prezzo della prestazione aggiuntiva Stogit).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le situazioni di criticità del sistema gas dell’ultimo anno termico, e nello specifico gli eventi di febbraio-marzo 2018 dovuti a condizioni climatiche avverse registrate alla fine dell’inverno in Europa, hanno fatto emergere dei potenziali profili di criticità connessi all’applicazione del prezzo di cui al sopra richiamato comma 5.4 del TIB. In particolare, si è osservato come le dinamiche e interazioni sviluppatasi tra i mercati europei abbiano portato alla formazione di prezzi ben al di sopra degli 82,8 €/MWh; in una tale circostanza, l’applicazione del predetto prezzo amministrato, in caso di attivazione delle misure di emergenza, avrebbe potuto contribuire ad aggravare un’eventuale situazione di disequilibrio della rete di trasporto nazionale, laddove il differenziale di prezzo con i mercati europei avesse raggiunto livelli tali da rendere profittevole la cessione del gas disponibile per il sistema nazionale sui più remunerativi mercati europei;
- alla luce delle evidenze emerse, il prezzo marginale di acquisto, così come definito al comma 5.4 del TIB, potrebbe risultare inferiore al prezzo medio di mercato e al prezzo marginale di vendita e, soprattutto, potrebbe favorire, in determinate condizioni, l’adozione da parte degli utenti di condotte che

potrebbero compromettere l'efficacia delle misure non di mercato nel ripristino dell'equilibrio della rete, e in definitiva la sicurezza del sistema;

- le disposizioni del codice di stoccaggio sopra richiamate non disciplinano il caso in cui la capacità allocata nell'ambito delle procedure precedentemente richiamate, risulti inferiore alla capacità resa disponibile dall'impresa maggiore di stoccaggio su richiesta dell'impresa maggiore di trasporto e la medesima impresa di trasporto richieda o confermi l'erogazione dei volumi in eccesso alla capacità così conferita.

RITENUTO CHE:

- sia necessario ed urgente, al fine di prevenire gli effetti pregiudizievoli sopra richiamati nella gestione della sicurezza del sistema, precisare ed integrare le disposizioni relative alla definizione del prezzo di sbilanciamento nei casi di attivazione delle risorse non di mercato previste dal Piano di emergenza, prevedendo in particolare che:
 - per ciascuna di queste risorse sia definita la relativa valorizzazione che concorra alla formazione del prezzo marginale di acquisto;
 - che tali prezzi non costituiscano un limite alla formazione di prezzi di sbilanciamento superiori nell'ambito della piattaforma di scambio di cui al comma 1.3, lettera c), del TIB;
- ai fini dell'attuazione delle previsioni del Piano di emergenza richiamate alla precedente lettera a), sia necessario definire:
 - il prezzo della prestazione aggiuntiva Stogit;
 - le modalità di utilizzo da parte dell'impresa maggiore di trasporto dell'eventuale capacità aggiuntiva rispetto a quella conferita agli utenti che consentano, nell'ambito della piattaforma di scambio, la formazione di segnali di prezzo coerenti con la situazione di scarsità che ne ha determinato l'attivazione;
- i prezzi di attivazione delle risorse e della prestazione aggiuntiva Stogit, anche al fine di un passaggio graduale e ordinato al nuovo assetto, siano inizialmente fissati sulla base del valore attualmente fissato al comma 5.4 del TIB;
- sia pertanto opportuno demandare a successivo procedimento la definizione di più compiuti criteri per la valorizzazione dei predetti prezzi di attivazione delle risorse e della prestazione aggiuntiva Stogit che possano tenere anche conto del costo di ripristino della risorsa attivata, ovvero del rischio connesso alla sua indisponibilità in periodi successivi, nonché del recupero dei costi connessi alla sua disponibilità

DELIBERA

1. di prevedere di modificare il TIB come segue:
 - a) al comma 1.2, è aggiunta la seguente lettera: “p) Piano di emergenza è il Piano di emergenza approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 93/2011”;
 - b) al comma 5.4:
 - le parole “all’allegato 2 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 aprile 2013” sono sostituite dalle parole “al Piano di emergenza”;
 - le parole “un prezzo pari a 82,8 €/MWh”, sono sostituite con le parole, “ove superiore, il maggiore fra i prezzi di attivazione di ciascuna misura risultata necessaria definiti dall’Autorità”;
2. di prevedere che nelle more della definizione di prezzi di attivazione per ciascuna delle misure non di mercato di cui al Piano di emergenza, nei termini richiamati in motivazione, gli stessi siano pari a 82,8 €/MWh;
3. di prevedere che, il prezzo della prestazione aggiuntiva Stogit di cui al capitolo 18, §2.1 del codice di stoccaggio di Stogit sia pari alla differenza tra:
 - a) 82,8 €/MWh e
 - b) la media degli ultimi cinque prezzi disponibili del mercato organizzato per la negoziazione del gas in stoccaggio Stogit;
4. di prevedere che il prezzo corrispondente alla differenza di cui al precedente punto 3, riproporzionata sulla base del rapporto di conversione temporale della prestazione di erogazione, sia riconosciuta da Stogit agli utenti in relazione alla capacità a questi ridotta in caso di applicazione delle disposizioni di cui al punto iii) del capitolo 18, §2.1 del codice di stoccaggio;
5. di prevedere che, nel caso in cui la prestazione resa disponibile da Stogit ai sensi capitolo 18, §2.1 del codice di stoccaggio non sia integralmente conferita, la medesima Stogit offra presso la piattaforma di scambio di cui al comma 1.3, lettera c), del TIB, corrispondenti volumi di gas strategico valorizzati ad un prezzo pari alla somma:
 - a) la media degli ultimi cinque prezzi disponibili del mercato organizzato per la negoziazione del gas in stoccaggio Stogit e
 - b) i corrispettivi con cui è stata offerta, nell’ambito delle procedure di cui al capitolo 18, §2.1 la capacità non conferita;
6. di prevedere che in esito all’accettazione delle offerte di cui al punto 5:
 - a) siano accettate da Stogit le corrispondenti offerte di riduzione della prestazione di erogazione in un periodo successivo;
 - b) siano riacquistati i volumi di gas strategico erogati nell’ambito del mercato organizzato per la negoziazione del gas nello stoccaggio Stogit;
7. di prevedere che le disposizioni di cui ai punti 5 e 6 acquistino efficacia dalla data individuata da Stogit, previa definizione delle relative modalità applicative d’intesa con il responsabile del bilanciamento;

8. di pubblicare il presente provvedimento e il TIB, come modificato, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 novembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Bessegnini